



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle strade USTRA

Berna, 27 febbraio 2014

Istruzioni

sull'esonero dall'approvazione del tipo

N045-1459

In virtù dell'articolo 45 capoverso 1 OATV¹ e dell'articolo 220 capoverso 2 OETV², emaniamo le seguenti

Istruzioni

1 Esonero dall'approvazione del tipo

Ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr³), i veicoli a motore e i loro rimorchi fabbricati in serie sono soggetti all'approvazione del tipo, la cui procedura è disciplinata dall'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV).

Sono esonerati ai fini di cui sopra:

- 1.1 I veicoli e i telai importati per uso proprio di cui all'articolo 4 capoverso 1 OATV, ossia i veicoli immatricolati in Svizzera a nome dell'importatore dichiarato nell'imposizione doganale⁴. Successivamente questi veicoli possono essere rivenduti e immatricolati a nome di altri detentori.
- 1.2 I fabbricanti svizzeri per un numero massimo all'anno di cinque veicoli o telai dello stesso tipo, della stessa variante o della stessa versione da essi prodotti di cui all'articolo 4 capoverso 3 OATV.
- 1.3 I veicoli importati da persone domiciliate in Svizzera e la cui prima messa in circolazione ordinaria all'estero precede di almeno 24 mesi l'importazione⁵. Non rientrano in questa categoria i veicoli con targhe provvisorie, d'esportazione, di breve durata o professionali.
- 1.4 I veicoli per i quali si fa domanda d'immatricolazione dopo un periodo di oltre 5 anni in cui non sono stati utilizzati su suolo pubblico (ad es. rimorchi abitabili lasciati in parcheggi, veicoli di lavoro usati nei cantieri).
- 1.5 I veicoli acquistati o consegnati in Svizzera, destinati all'esportazione e immatricolati provvisoriamente in Svizzera per un massimo di 3 mesi (cfr. punto 4.1).
- 1.6 I veicoli per i quali le autorità doganali hanno rilasciato autorizzazioni limitate nel tempo per l'utilizzazione senza sdoganamento (modulo 15.30 / 15.40) e che possono essere immatricolati soltanto provvisoriamente (targhe Z, ad es. per veicoli di persone che si recano in Svizzera per motivi di lavoro, di studenti stranieri o di ospiti di case di cura; cfr. punto 4.3).

¹ Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (RS 741.511).

² Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41).

³ RS 741.01

⁴ Importatore: «chi, conformemente alla DECISIONE D'IMPOSIZIONE DEL DAZIO/DECISIONE D'IMPOSIZIONE DELL'IVA oppure ai moduli 18.44 / 18.45 / 18.46, importa o fa importare per suo conto la merce nel territorio doganale nazionale».

⁵ Data d'importazione: fa fede la data delle operazioni di sdoganamento o la data del rilascio della carta di passo.

2 Disposizioni generali

- 2.1 I veicoli e i telai esonerati dall'approvazione del tipo sono soggetti all'esame singolo presso il servizio di immatricolazione cantonale competente. Naturalmente, anche questi veicoli possono essere immatricolati dalle autorità cantonali soltanto se soddisfano pienamente le prescrizioni in materia. L'esonero significa unicamente che il veicolo non è soggetto all'approvazione del tipo, di per sé obbligatoria; il servizio di immatricolazione deve comunque verificare se il veicolo è conforme alle prescrizioni (art. 29 OETV).
- 2.2 In sede di immatricolazione valgono, in linea di massima, le prescrizioni al momento vigenti. In caso di immatricolazione già avvenuta all'estero e attestata da documenti ufficiali⁶, basta la conformità del veicolo alle prescrizioni vigenti in Svizzera al momento della prima messa in circolazione, fatte salve eventuali disposizioni retroattive o che prevedono un obbligo di adeguamento a posteriori (art. 4 cpv. 1 OETV). In assenza di documenti di veicoli di oltre 30 anni di vita comprovata, si può considerare come data di riferimento il 31 dicembre dell'anno di fabbricazione invece della prima messa in circolazione. Ai veicoli che sono stati sottoposti a modifiche sostanziali si applica per analogia l'articolo 4 capoverso 3 OETV.
- 2.3 Possono essere immatricolati anche i veicoli per i quali sia comprovato il rispetto degli standard applicati in Svizzera posteriormente.
- 2.4 I veicoli esonerati dall'approvazione del tipo devono essere sottoposti all'esame singolo presentando la documentazione necessaria (cfr. punto 3) direttamente al servizio di immatricolazione, il quale la esamina.

3 Esame singolo prima dell'immatricolazione in Svizzera

3.1 Documentazione necessaria

Per l'esame singolo dei veicoli esonerati devono essere presentati almeno i seguenti documenti:

- Rapporto di perizia «modulo 13.20 A» (fatta eccezione per i veicoli non sdoganati).
- Per i veicoli importati, uno dei seguenti documenti validi come mezzo di prova per l'imposizione doganale⁷:
 - DECISIONE D'IMPOSIZIONE DEL DAZIO e DECISIONE D'IMPOSIZIONE DELL'IVA in caso di dichiarazioni doganali elettroniche o scritte, oppure
 - moduli 18.44 / 18.45 / 18.46 autenticati dall'ufficio doganale in caso di sdoganamento di veicoli quali masserizie di trasloco, corredi nuziali o beni ereditati.
- Se disponibile, il certificato di conformità CE (CoC⁸) giusta l'allegato IX della direttiva 70/156/CEE o 2007/46/CE, l'allegato IV della direttiva 92/61/CEE o 2002/24/CE oppure l'allegato III della direttiva 74/150/CEE o 2003/37/CE.
- Per i veicoli già immatricolati all'estero, i documenti di immatricolazione stranieri.
- Per veicoli soggetti all'obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento giusta l'articolo 59a capoverso 1 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC⁹), il relativo documento completo delle necessarie indicazioni (per le deroghe cfr. punto 4).
- Per i veicoli equipaggiati di motore a due tempi, la prova che il motore è costruito in modo tale da funzionare con una miscela del 2 per cento di olio al massimo rispetto alla



⁶ Sono riconosciuti come documenti ufficiali i documenti d'immatricolazione (veicoli importati dagli USA: «registration card» o «vehicle registration information record» del Departement of Motor Vehicles DMV) e i giustificativi concernenti il pagamento di imposte sui veicoli a motore.

⁷ Si parla di uso proprio (art. 4 cpv. 1 OATV) quando il veicolo importato è immatricolato a nome dell'importatore dichiarato (vedi punto 1.1).

⁸ Certificate of Conformity

⁹ RS 741.11

benzina (art. 48 cpv. 1 OETV; ad es. indicazione nel libretto di uso e manutenzione, attestazione del fabbricante del veicolo o del titolare dell'approvazione del tipo rilasciata in Svizzera).

- Per le automobili soggette a sanzione legata alle emissioni di CO₂, il giustificativo dell'avvenuto pagamento.
- Per i veicoli privi di certificato di conformità CE (CoC) o se non sono disponibili tutti i dati rilevanti per l'immatricolazione, è necessario produrre ulteriori documenti recanti le seguenti indicazioni:
 - dati sul motore (numero di cilindri, cilindrata, potenza, numero di giri alla potenza massima del motore), velocità massima, peso garantito (ad es. attestazione del fabbricante del veicolo o del titolare dell'approvazione del tipo emessa in Svizzera, documenti d'immatricolazione stranieri, licenza di circolazione tedesca «Fahrzeugbrief», certificato d'omologazione francese «Notice descriptive», targhetta del costruttore, libretto di uso e manutenzione, ecc.);
 - la prova che sono rispettate le prescrizioni svizzere in materia di fumo, gas di scarico e rumore (cfr. punto 3.2; deroghe cfr. punto 4);
 - la prova che le luci, i catarifrangenti e le cinture di sicurezza sono omologati in Svizzera a norma ECE / UE (documenti d'esame oppure contrassegno CH ...,  o );
 - per i veicoli interessati, la prova che sono rispettati i requisiti in materia di protezione dagli urti frontali e laterali e pneumatici.

3.2 Prova della conformità alle prescrizioni UE o ECE

La conformità alle prescrizioni UE o ECE pertinenti (ad es. concernenti i gas di scarico e il rumore) è comprovata quando, per il veicolo in questione, è stato presentato uno dei seguenti documenti (con indicazione del tipo di veicolo e del numero di telaio):

- attestazione del fabbricante comprovante che il veicolo soddisfa i requisiti delle direttive o dei regolamenti UE in materia nelle versioni vigenti (dichiarazione di conformità) o, ad esempio, copia della scheda informativa per l'omologazione UE o marchio di omologazione UE);
- attestazione del fabbricante comprovante che il veicolo soddisfa i requisiti dei relativi regolamenti ECE nelle versioni vigenti (dichiarazione di conformità o ad es. marchio di omologazione ECE);
- attestazione del titolare dell'approvazione del tipo rilasciata in Svizzera comprovante che il veicolo è conforme al tipo di veicolo omologato in Svizzera (occorre indicare il numero dell'approvazione del tipo);
- rapporto di perizia di un servizio d'esame svizzero riconosciuto;
- rapporto di perizia di una misurazione delle emissioni effettuata direttamente sul veicolo in questione, conformemente alle prescrizioni UE o ECE pertinenti, da un laboratorio straniero ufficialmente autorizzato a eseguire tali controlli;
- Documenti d'immatricolazione stranieri comprovanti che il veicolo soddisfa le suddette prescrizioni (ad es. in materia di gas di scarico e rumore).

3.3 Misurazione del rumore a veicolo fermo

In occasione dell'esame singolo devono essere riportati nella licenza di circolazione i valori delle misurazioni del rumore a veicolo fermo, con indicazione del numero di giri alla potenza massima e della procedura di misurazione.

Se i dati necessari non figurano nel certificato di conformità UE o nella documentazione riconosciuta come prova che il veicolo rispetta le prescrizioni sul rumore, occorre effettuare

una misurazione a veicolo fermo (all. 6 n. 42 o 43 OETV). Fanno eccezione i veicoli che sottostanno all'ordinanza sul rumore delle macchine all'aperto (ORMAp¹⁰).

Indicazione nella licenza di circolazione in caso di misurazione secondo l'allegato 6 numero 42 OETV:

«Numero 151: Misurazione del rumore con il "metodo di misurazione 7 metri"
 dB(A)
 a min⁻¹
 provvedimenti antirumore:
 »

Indicazione nella licenza di circolazione in caso di misurazione secondo l'allegato 6 numero 43 OETV:

«Numero 148: Misurazione del rumore in prossimità dello scappamento
 dB(A)
 a min⁻¹
 provvedimenti antirumore:
 »

Indicazione nella licenza di circolazione di veicoli che sottostanno all'ORMAp:

«Numero 152: Il veicolo deve rispettare l'ORMAp»

3.4 Veicoli provenienti dall'estero costruiti secondo prescrizioni diverse da quelle svizzere o dell'UE

- Per questi veicoli occorre assicurarsi che siano dotati di un parabrezza in vetro di sicurezza a più strati e che il tachimetro indichi anche i chilometri orari (fino alla velocità massima del veicolo).
- Si deve inoltre prestare particolare attenzione a che gli pneumatici siano adatti alla velocità massima raggiungibile dal veicolo e che siano rispettati requisiti di cui all'articolo 58 capoverso 8 OETV relativi alla rumorosità di rotolamento, all'aderenza sul bagnato e alla resistenza al rotolamento degli pneumatici.
- Se prescritto un sistema antibloccaggio, questo deve agire su tutte le ruote.
- Le luci (indicatori di direzione e catarifrangenti inclusi) sono ammesse anche quando presentano la sigla «SAE» o «DOT», purché siano rispettate le prescrizioni svizzere relative a disposizione, colore, accensione ecc. e non si tratti di elementi installati a posteriori.
- Per le cinture di sicurezza e relativi punti di ancoraggio è riconosciuto anche l'esame effettuato secondo le norme statunitensi, purché non si tratti di elementi installati a posteriori (Istruzioni del 19 gennaio 1973 del DFGP).
- Riguardo alla protezione in caso di urto frontale (art. 104a cpv. 1 OETV) possono essere riconosciute anche prove che attestino il rispetto delle norme statunitensi (Federal Motor Vehicle Safety Standard, FMVSS, n. 208) o giapponesi (Japan Safety Regulations for Road Vehicles, JSRRV, art. 18).
- Riguardo alla protezione in caso di urto laterale (art. 104b cpv. 1 OETV) possono essere riconosciute anche prove che attestino il rispetto delle norme statunitensi (FMVSS n. 214) o giapponesi (JSRRV art. 18).
- I segnalatori acustici obbligatori degli autoveicoli non devono essere omologati né conformi alla direttiva 70/388/CEE o al regolamento ECE n. 28, purché non si tratti di elementi installati a posteriori; devono essere tuttavia soddisfatti i restanti requisiti di cui all'articolo 82 e all'allegato 11 OETV.

¹⁰ RS 814.412.2

- Invece della direttiva 72/245/CEE o del regolamento ECE n. 10 (eliminazione di radiodisturbi secondo all. 12 n. 12 OETV) possono essere riconosciute anche norme alternative equivalenti¹¹, purché non si tratti di elementi installati a posteriori.
- Un sistema di controllo della pressione degli pneumatici e un dispositivo di assistenza alla frenata (art. 103 cpv. 5 OETV) non sono necessari.

3.5 Prova della riciclabilità

(secondo la norma di deroga dell'USTRA del 18 agosto 2010)

- I veicoli privi di certificato di conformità europeo (CoC) possono essere ammessi alla circolazione senza prova della riciclabilità.
- I veicoli con certificato di conformità, con data di rilascio dell'approvazione generale successiva al 15 dicembre 2008, possono, in determinati casi, essere ammessi alla circolazione senza prova della riciclabilità.

3.6 Prova della protezione dei pedoni

Per i veicoli che soddisfano tutti i requisiti della norma di deroga dell'USTRA del 21 dicembre 2012¹² non è richiesta la prova della protezione dei pedoni.

4 Regolamentazioni speciali

4.1 Veicoli destinati all'esportazione (cfr. punto 1.5)

Per questi veicoli si possono concedere le seguenti deroghe:

- Possono essere muniti di tachimetri indicanti la velocità in miglia orarie, a condizione che presentino almeno una scala indicante in via sussidiaria i chilometri orari.
- Le cinture di sicurezza e i loro punti d'ancoraggio, gli avvisatori acustici e i dispositivi d'illuminazione non devono essere omologati.
- La prova del rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei pedoni non è necessaria. In caso di configurazione pericolosa della parte anteriore del veicolo è fatta salva la verifica da parte di un servizio d'esame riconosciuto.
- La prova del rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dagli urti frontali e laterali non è necessaria.
- La prova del rispetto delle prescrizioni relative alla rumorosità di rotolamento, all'aderenza sul bagnato e alla resistenza al rotolamento degli pneumatici non è necessaria.
- Un sistema elettronico di controllo della stabilità (ad es. ESP) e un sistema antibloccaggio non sono necessari.
- La prova del rispetto delle prescrizioni in materia di riciclabilità non è necessaria.
- Le luci di posizione possono essere di colore arancione.
- La prova del rispetto delle prescrizioni sul rumore non è necessaria; tuttavia, se il rumore causato dal veicolo arreca disturbo o si rivela molesto, è necessario effettuare una misurazione conformemente all'allegato 6 OETV. In questo caso i valori limite vigenti non devono essere superati.
- La prova del rispetto delle prescrizioni in materia di gas di scarico non è necessaria.
- Il documento di manutenzione del sistema antinquinamento non è necessario.

Nel rapporto di perizia (modulo 13.20 A) e nella licenza di circolazione va apposta la seguente indicazione:

¹¹ Emissioni elettromagnetiche a banda larga: CISPR 12 o SAE J551-2; emissioni elettromagnetiche a banda stretta: CISPR 12 (*off-board*) o CISPR 25 (*in-board*) o SAE J551-4 e SAE J1113-41.

¹² http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2012-12-21_2584_i.pdf

«Numero 144: Versione da esportazione; una proroga dell'immatricolazione provvisoria non è ammessa»

L'immatricolazione provvisoria è vietata per i veicoli che non vengono esportati entro 3 mesi (ad es. in assenza di prova, necessaria per l'immatricolazione definitiva, del rispetto delle prescrizioni sui gas di scarico o sul rumore) o per quelli che erano già immatricolati all'estero secondo la procedura ordinaria.

4.2 Veicoli considerati dalle autorità doganali masserizie di trasloco¹³, corredi nuziali oppure beni ereditati

Per questi veicoli si possono concedere le seguenti deroghe:

- La prova del rispetto delle prescrizioni sul rumore non è necessaria; tuttavia, se il rumore causato dal veicolo arca disturbo o si rivela molesto, è necessario effettuare una misurazione conformemente all'allegato 6 OETV. In questo caso i valori limite vigenti non devono essere superati.
- La prova del rispetto delle prescrizioni in materia di gas di scarico non è necessaria.
- La prova del rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei pedoni non è necessaria. In caso di configurazione pericolosa della parte anteriore del veicolo è fatta salva la verifica da parte di un servizio d'esame riconosciuto.
- La prova del rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dagli urti frontali e laterali non è necessaria.
- La prova del rispetto delle prescrizioni in materia di riciclabilità non è necessaria.
- La prova del rispetto delle prescrizioni relative alla rumorosità di rotolamento, all'aderenza sul bagnato e alla resistenza al rotolamento degli pneumatici non è necessaria.
- Un sistema elettronico di controllo della stabilità (ad es. ESP) e un sistema antibloccaggio non sono necessari.

Se non sono adempiute le prescrizioni svizzere, le autorità di immatricolazione indicano nella licenza di circolazione con il numero 179 le deroghe applicate e il fatto che un cambio di detentore può avvenire entro 12 mesi dallo sdoganamento svizzero solo se sono rispettate tutte le prescrizioni.

Questa riserva non si applica ai veicoli che fanno parte dei beni ereditati.

4.3 Veicoli immatricolati in Svizzera con targhe doganali

Per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni in materia di rumore, gas di scarico, protezione dei pedoni, protezione dagli urti frontali e laterali, riciclabilità, pneumatici nonché sistema elettronico di controllo della stabilità (ad es. ESP) e sistema antibloccaggio si applica la stessa regolamentazione prevista per i veicoli di cui al punto 4.2.

Se non sono adempiute le prescrizioni svizzere, le autorità di immatricolazione indicano nella licenza di circolazione con il numero 172 le deroghe applicate e il fatto che un'immatricolazione ordinaria in Svizzera o l'ammissione per un altro detentore può avvenire solo se sono rispettate tutte le prescrizioni.

4.4 Veicoli di funzionari ferroviari, di polizia e doganali stranieri, dislocati in Svizzera

Per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni in materia di rumore, gas di scarico, protezione dei pedoni, protezione dagli urti frontali e laterali, riciclabilità, pneumatici nonché si-

¹³ Il detentore deve provare, mediante documenti d'immatricolazione stranieri, di aver già utilizzato il veicolo all'estero per almeno 6 mesi.

stema elettronico di controllo della stabilità (ad es. ESP) e sistema antibloccaggio si applica la stessa regolamentazione prevista per i veicoli di cui al punto 4.2.

Se non sono adempiute le prescrizioni svizzere, le autorità di immatricolazione indicano nella licenza di circolazione con il numero 173 le deroghe applicate e il fatto che un'immatricolazione ordinaria in Svizzera o l'ammissione per un altro detentore può avvenire solo se sono rispettate tutte le prescrizioni.

4.5 Veicoli di «diplomatici» stranieri

I veicoli di detentori che beneficiano d'immunità e privilegi diplomatici o consolari (cfr. all. 1) devono soddisfare soltanto i requisiti tecnici di cui all'allegato 5 della Convenzione internazionale dell'8 novembre 1968 sulla circolazione stradale¹⁴ (art. 1 cpv. 6 OETV). Questi veicoli sono esonerati dall'obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento (art. 59a cpv. 1 ONC) e dall'obbligo dell'esame periodico (art. 33 cpv. 6 OETV). Se non soddisfano le prescrizioni svizzere concernenti la costruzione e l'equipaggiamento, nella licenza di circolazione va apposta la seguente riserva:

«Numero 171: Veicolo di diplomatico; per chi non beneficia dei privilegi diplomatici, il veicolo è ammesso alla circolazione soltanto se conforme alle prescrizioni sulla costruzione e l'equipaggiamento»

Inoltre, nel campo 17 (Uso particolare) si può aggiungere l'indicazione «Veicolo di diplomatico».

Se tali veicoli soddisfano le prescrizioni svizzere concernenti la costruzione e l'equipaggiamento, va apposta l'indicazione «Veicolo di diplomatico» nel campo 17 (Uso particolare) oppure

«Numero 177: Veicolo di diplomatico».

4.6 Veicoli conformi alle prescrizioni sui gas di scarico vigenti in California

I veicoli con motore ad accensione comandata (motore a benzina) conformi alle prescrizioni statunitensi (49 stati) o californiane per automobili a partire dall'anno di modello 1995 soddisfano le prescrizioni sui gas di scarico vigenti in Svizzera (Euro 1) applicabili dal 1° ottobre 1995 al 31 dicembre 1996 ai veicoli della classe M₁ con un peso totale massimo di 2'500 kg o al massimo 6 posti a sedere (incluso quello del conducente).

I veicoli con motore ad accensione comandata (motore a benzina) conformi alle prescrizioni statunitensi (49 stati) o californiane per automobili a partire dall'anno di modello 1996 soddisfano le prescrizioni sui gas di scarico vigenti in Svizzera (Euro 2) applicabili fino al 31 dicembre 2000 ai veicoli della classe M₁ con un peso totale massimo di 2'500 kg o al massimo 6 posti a sedere (incluso quello del conducente).

Questi veicoli presentano, nel vano motore, un'etichetta recante la dicitura «VEHICLE EMISSION CONTROL INFORMATION» e, fra l'altro, il nome del fabbricante del veicolo, la cilindrata, la denominazione del motore, diversi dati di messa a punto del motore nonché una delle seguenti indicazioni:

- «This vehicle conforms to U.S. EPA regulations applicable to XXXX (anno del modello) model year new motor vehicles» (sono possibili anche le formulazioni: «new passenger cars» o «light duty vehicles»);

¹⁴ RS 0.741.10; questa convenzione può essere consultata in Internet all'indirizzo <http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19680244/index.html>. Una copia può essere richiesta, dietro pagamento, all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), 3003 Berna.

- «This vehicle conforms to U.S. EPA and State of California regulations applicable to XXXX (anno del modello) model year new motor vehicles» (sono possibili anche le formulazioni: «new passenger cars» o «light duty vehicles»);
- «This vehicle conforms to U.S. EPA and State of California regulations applicable to XXXX (anno del modello) model year new motor vehicles» (sono possibili anche le formulazioni: «new passenger cars» o «light duty vehicles») provided that this vehicle is only introduced into commerce for sale in the State of California».

I veicoli con motore ad accensione comandata (motore a benzina) conformi alle prescrizioni statunitensi (49 stati) o californiane per veicoli utilitari leggeri a partire dall'anno di modello 1995 soddisfano le prescrizioni sui gas di scarico vigenti in Svizzera (Euro 1 e Euro 2) applicabili dal 1° ottobre 1995 al 31 dicembre 2001 ai veicoli della classe M₁ con un peso totale superiore a 2'500 kg e con oltre 6 posti a sedere (incluso quello del conducente) e a quelli della classe N₁.

Questi veicoli presentano, nel vano motore, un'etichetta recante la dicitura «IMPORTANT VEHICLE INFORMATION» o «VEHICLE EMISSION CONTROL INFORMATION» e, fra l'altro, il nome del fabbricante del veicolo, la cilindrata, la denominazione del motore, diversi dati di messa a punto del motore nonché una delle seguenti indicazioni:

- «This vehicle conforms to U.S. EPA regulations applicable to XXXX (anno del modello) model year new light duty trucks»;
- «This vehicle conforms to U.S. EPA and State of California regulations applicable to XXXX (anno del modello) model year new light duty trucks»;
- «This vehicle conforms to U.S. EPA and State of California regulations applicable to XXXX (anno del modello) model year new light duty trucks provided that this vehicle is only introduced into commerce for sale in the State of California».

Secondo la regolamentazione di cui al numero 5 allegato I della direttiva 70/220/CEE, nella versione 2003/76/CE, gli autoveicoli leggeri (con motori a benzina o a diesel) che soddisfano le prescrizioni sui gas di scarico vigenti in California dall'anno di modello 1996, sono conformi alle prescrizioni svizzere sui gas di scarico vigenti:

- fino al 31 dicembre 2005 (Euro 3) per i veicoli della classe M₁ con un peso totale massimo di 2'500 kg e della classe N₁ con un peso a vuoto fino a 1'280 kg e fino al 31 dicembre 2006 (Euro 3) per i veicoli della classe M₁ con un peso totale superiore a 2'500 kg e della classe N₁ con un peso a vuoto superiore a 1'280 kg che soddisfano le prescrizioni californiane per low, ultra low o super ultra low emission vehicles (LEV, ULEV o SULEV) applicabili ai passenger cars o ai light duty trucks;
- fino al 31 dicembre 2010 (Euro 4) per i veicoli della classe M₁ e della classe N₁ con un peso a vuoto fino a 1'280 kg e fino al 31 dicembre 2011 (Euro 4) per i veicoli della classe N₁ con un peso a vuoto superiore a 1'280 kg che soddisfano le prescrizioni californiane per ultra low o super ultra low emission vehicles (ULEV o SULEV) applicabili ai passenger cars o ai light duty trucks.

I requisiti dell'U.S. EPA National Low-Emission Vehicle Program (NLEV) per low, ultra low o super ultra low emission vehicles (LEV, ULEV o SULEV), validi fino all'anno di modello 2005 (incluso), sono identici alle prescrizioni sui gas di scarico vigenti in California. Analogamente a queste ultime possono pertanto essere riconosciuti come prova per i corrispondenti veicoli di conformità alle prescrizioni svizzere sui gas di scarico.

Secondo la regolamentazione di cui all'articolo 3 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 692/2008, gli autoveicoli leggeri (con motori a benzina o a diesel) che soddisfano le pre-

scrizioni sui gas di scarico vigenti in California dall'anno di modello 2007, sono conformi alle prescrizioni svizzere sui gas di scarico (a partire da Euro 5):

- dal 1° gennaio 2011 i veicoli della classe M₁ e della classe N₁ con un peso a vuoto fino a 1'280 kg, dal 1° gennaio 2012 per i veicoli della classe N₁ con un peso a vuoto superiore a 1'280 kg che soddisfano prescrizioni californiane per ultra low-, super ultra low emission vehicles e partial zero emission vehicles (ULEV, SULEV o PZEV) applicabili ai passenger cars o ai light duty trucks.

I veicoli che soddisfano queste prescrizioni presentano, nel vano motore, un'etichetta recante la dicitura «VEHICLE EMISSION CONTROL INFORMATION» o «IMPORTANT VEHICLE INFORMATION» e, fra l'altro, il nome del fabbricante del veicolo, la cilindrata, la denominazione del motore, diversi dati di messa a punto del motore nonché una delle seguenti indicazioni:

- «This vehicle conforms to California regulations applicable to XXXX (anno del modello) model year new LEV (o ULEV o SULEV) passenger cars (o light-duty trucks o light duty vehicles)»;
- «This vehicle conforms to California regulations applicable to XXXX (anno del modello) model year new LEV (o ULEV o SULEV) passenger cars (o light-duty trucks o light duty vehicles) and to U.S. EPA NLEV regulations applicable to XXXX (anno del modello) model year new LEV (o ULEV o SULEV) passenger cars (o light-duty trucks o light duty vehicles)»;
- «This vehicle conforms to U.S. EPA NLEV regulations applicable to XXXX (anno del modello) model year new LEV (o ULEV o SULEV) passenger cars (o light-duty trucks o light duty vehicles)».

Le etichette apposte sui veicoli dall'anno di modello 2008 sono di norma differenti dalle precedenti (v. esempi all. 3).

Altre prescrizioni statunitensi o californiane sui gas di scarico (ad es. le norme «interim non-tier2» o quelle per i medium duty vehicles) sono meno severe delle disposizioni definite al numero 5 allegato I della direttiva 70/220/CEE, nella versione 2003/76/CE, rispettivamente nell'articolo 3 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 692/2008 e non possono pertanto essere riconosciute come prova della conformità alle prescrizioni svizzere.

I veicoli con accensione per compressione devono inoltre soddisfare, per quanto concerne le emissioni diesel (fumo), i requisiti della direttiva 72/306/CEE, della direttiva 77/537/CEE, del regolamento (CE) n. 715/2007 o del regolamento ECE n. 24 nella versione vigente.

5 Abrogazioni

Le Istruzioni del 17 settembre 2010 sono abrogate.

6 Entrata in vigore

Le presenti Istruzioni entrano in vigore il 1° aprile 2014.

Ufficio federale delle strade



Rudolf Dieterle
Direttore

Elenco degli allegati:

- Allegato 1: Spiegazione dell'espressione «persone che beneficiano d'immunità e privilegi diplomatici o consolari»
- Allegato 2: Sintesi delle prescrizioni sui gas di scarico emessi dai veicoli stradali vigenti in Svizzera prima dell'adeguamento alla normativa comunitaria europea
- Allegato 3: Esempi di etichette sulle emissioni (label)
- Allegato 4: Schema procedurale per veicoli in piccole serie di omologazione UE

Spiegazione dell'espressione «persone che beneficiano d'immunità e privilegi diplomatici o consolari» in relazione all'esonero dall'approvazione del tipo e all'immatricolazione agevolata

Ai sensi delle presenti Istruzioni, per «persone che beneficiano d'immunità e privilegi diplomatici o consolari» s'intendono i membri di missioni diplomatiche (ambasciate) e di posti consolari (consolati generali, consolati), i membri delle missioni permanenti, delle missioni speciali nonché i funzionari di organizzazioni internazionali con le quali la Svizzera ha concluso un accordo di sede, a condizione che siano di nazionalità straniera e che, prima di svolgere la loro funzione, avessero la residenza permanente all'estero.

Le persone in questione dispongono del seguente documento:

una **carta di legittimazione** rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) con intestazione colorata, senza (modello 1) o con riga nera (modello 2). Il colore dell'intestazione può essere rosa, blu, marrone, viola, verde oliva, beige o grigio scuro. La carta reca sul verso, sopra il numero progressivo, la lettera d'identificazione B, C, D, E, I, K, L oppure O. I capisede onorari (carta di legittimazione con lettera d'identificazione K, ma senza intestazione colorata) non beneficiano delle agevolazioni enunciate al punto 4.5.



Informazioni sui membri delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari (ambasciate e consolati) in Svizzera e sulle loro carte di legittimazione possono essere richieste presso il Dipartimento federale degli affari esteri, Protocollo, 3003 Berna, tel. 031 322 30 18 (ambasciate) o 031 322 30 20 (consolati), fax 031 324 90 62.

Informazioni sui membri delle missioni permanenti e delle missioni speciali a Ginevra, sui funzionari di organizzazioni internazionali, con le quali la Svizzera ha concluso un accordo di sede, nonché sulle loro carte di legittimazione, possono essere richieste alla Missione permanente della Svizzera presso le organizzazioni internazionali a Ginevra, Servizio legittimazioni, 1211 Ginevra 20, tel. 022 749 24 24, fax 022 749 24 37.

Sintesi delle prescrizioni sui gas di scarico emessi dai veicoli stradali vigenti in Svizzera prima dell'adeguamento alla normativa comunitaria europea

Indicazioni generali

La presente sintesi non ha alcun valore legale, ma intende semplicemente descrivere, a titolo informativo, la situazione relativa alle prescrizioni concernenti i gas di scarico emessi dai veicoli stradali così come si presentava in Svizzera prima dell'adeguamento alla normativa europea armonizzata (nel 1995). Fanno stato le disposizioni legali applicabili.

Informazioni sulle norme che si applicano in Svizzera da quando è stato recepito il diritto europeo sono fornite dall'elenco dei codici di emissioni per l'approvazione del tipo di veicoli stradali pubblicato sul nostro sito (<http://www.astra.admin.ch/dienstleistungen/00125/00416/00431/index.html?lang=it>).

Anche i veicoli la cui prima messa in circolazione è antecedente alle date riportate qui di seguito devono essere conformi, per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico e di fumo, ai requisiti elencati nell'allegato 3 OCE¹⁵, nella versione applicabile (motori ad accensione per compressione: misurazione con motore sotto sforzo e valore di riferimento per l'accelerazione libera; motori ad accensione comandata: emissioni di CO in regime di minimo). L'osservanza di tali requisiti può, all'occorrenza, essere controllata direttamente dagli uffici della circolazione stradale.

Per dimostrare la conformità con le prescrizioni menzionate qui di seguito devono essere forniti i documenti di cui al punto 3.2 delle presenti Istruzioni.

Autoveicoli leggeri (fino a 3500 kg) messi in circolazione per la prima volta:

tra il 1° gennaio 1974 e il 30 settembre 1982

Gli autoveicoli leggeri con motore ad accensione comandata (motore a benzina) messi in circolazione per la prima volta all'estero tra il 1° gennaio 1974 e il 30 settembre 1982 devono essere conformi alle prescrizioni concernenti i gas di scarico del regolamento ECE n. 15, in particolare:

1.1.1974	-	30.9.1975	=	ECE-R 15-00	ovvero	Direttiva 70/220/CEE
1.10.1975	-	30.9.1977	=	ECE-R 15-01	ovvero	Direttiva 70/220/CEE nella versione 74/290/CEE
1.10.1977	-	30.9.1980	=	ECE-R 15-02	ovvero	Direttiva 70/220/CEE nella versione 77/102/CEE
1.10.1980	-	30.9.1982	=	ECE-R 15-03	ovvero	Direttiva 70/220/CEE nella versione 78/665/CEE

Gli autoveicoli leggeri con motore ad accensione comandata (motore a benzina) conformi alle prescrizioni americane vigenti dall'anno di modello 1973 soddisfano le prescrizioni svizzere concernenti i gas di scarico applicabili dal 1° gennaio 1974 al 30 settembre 1982 (regolamento ECE 15-00 – 15-03). La conformità con le pertinenti prescrizioni americane è attestata dall'etichetta («label») «VEHICLE EMISSION CONTROL INFORMATION» apposta nel vano motore.

¹⁵ Ordinanza del 27 agosto 1969 concernente la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali.

tra il 1° ottobre 1982 e il 30 settembre 1987/1988

Gli autoveicoli leggeri con motore ad accensione comandata (motore a benzina) messi in circolazione per la prima volta all'estero tra il 1° ottobre 1982 e il 30 settembre 1987/1988 rientrano nel campo d'applicazione dell'ordinanza del 1° marzo 1982 concernente i gas di scarico degli autoveicoli con motore a benzina (OGS). Fanno eccezione i veicoli con motore di cilindrata inferiore a 800 cm³ o – se non si può determinare la cilindrata – con una potenza utile inferiore a 22 kW, quelli con peso totale superiore a 2'500 kg e quelli con una velocità massima per costruzione inferiore a 90 km/h (cfr. n. 1 e 15.2.3 OGS nonché all. 3 n. 211 OCE, nella versione allora in vigore). Questi veicoli, che non rientrano nel campo d'applicazione dell'OGS, devono comunque essere conformi alle prescrizioni concernenti il sistema di ricircolazione dei gas del basamento; la percentuale in volume di monossido di carbonio nei gas di scarico emessi in regime di minimo, inoltre, non può superare il 3,5 per cento (all. 3 cfr. 215, 234.2 e 24 OCE, nella versione allora in vigore). Nei veicoli dispensati dall'approvazione del tipo non è necessario apporre la targhetta con i dati prevista al numero 3.1 OGS.

tra il 1° ottobre 1987/1988 e il 30 settembre 1995

Gli autoveicoli leggeri con motore ad accensione comandata o per compressione (motore a benzina o diesel) messi in circolazione per la prima volta all'estero tra il 1° ottobre 1987 (veicoli appartenenti al gruppo I¹⁶) o il 1° ottobre 1988 (veicoli appartenenti al gruppo II¹⁷) e il 30 settembre 1995 rientrano nel campo d'applicazione dell'ordinanza sull'emissione di gas di scarico degli autoveicoli leggeri (OEA 1). Fanno eccezione gli autoveicoli con una velocità massima per costruzione di non oltre 50 km/h nonché i trattori e gli autoveicoli di lavoro.

Autoveicoli pesanti (oltre 3500 kg) messi in circolazione per la prima volta:

tra il 1° ottobre 1987 e il 30 settembre 1996

Gli autoveicoli pesanti con motore ad accensione per compressione (motore diesel) importati o costruiti in Svizzera tra il 1° ottobre 1987 e il 30 settembre 1996 e non messi in circolazione prima di queste date oppure messi in circolazione per la prima volta all'estero in questo arco di tempo rientrano nel campo d'applicazione dell'ordinanza sull'emissione di gas di scarico degli autoveicoli pesanti (OEA 2). Fanno eccezione i veicoli con una velocità massima per costruzione di non oltre 30 km/h nonché i trattori e gli autoveicoli di lavoro.

Motocicli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore messi in circolazione per la prima volta:

tra il 1° ottobre 1977 e il 30 settembre 1983

I motocicli messi in circolazione per la prima volta tra il 1° ottobre 1977 e il 30 settembre 1983 devono essere conformi alle prescrizioni concernenti i gas di scarico di cui all'allegato 3 n. 233.3 OCE (nella versione allora in vigore, per le misurazioni di CO e CO₂).

¹⁶ Veicoli per il trasporto di persone o cose con al massimo 9 posti e un carico utile massimo di 760 kg.

¹⁷ Veicoli per il trasporto di persone o cose con più di 9 posti o un carico utile oltre 760 kg, fuoristrada del gruppo I e veicoli del gruppo I derivati dal gruppo II.

tra il 1° ottobre 1983 e il 30 settembre 1987

I motocicli con motore a benzina messi in circolazione per la prima volta all'estero tra il 1° ottobre 1983 e il 30 settembre 1987 devono soddisfare i requisiti del regolamento ECE n. 40 (all. 3 n. 212 e 215 OCE, nella versione allora in vigore) ed essere provvisti dell'apposito marchio di omologazione ECE, apposto in un punto ben accessibile. In assenza di tale marchio o nel caso in cui il motociclo abbia subito modifiche a posteriori (ad es. del motore o del dispositivo di scappamento), la conformità alle prescrizioni concernenti i gas di scarico deve essere attestata da un rapporto di perizia emesso da un servizio d'esame riconosciuto.

tra il 1° ottobre 1987 e il 30 settembre 2003

I motocicli con motore a benzina importati o costruiti in Svizzera tra il 1° ottobre 1987 e il 1° ottobre 2003 rientrano nel campo d'applicazione dell'ordinanza sull'emissione di gas di scarico dei motocicli (OEV 3). Fanno eccezione i veicoli cingolati.


I quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore e i tricicli a motore importati o costruiti in Svizzera tra il 1° ottobre 1995 e il 1° ottobre 2003 rientrano nel campo d'applicazione dell'OEV 1 o dell'OEV 3.

Esempi di etichette sulle emissioni (label)


Esempio di label apposto su veicoli precedenti all'anno di modello 2008



Esempio di label apposto su veicoli successivi all'anno di modello 2008



Schema procedurale piccole serie UE in base all'articolo 22 della Direttiva 2007/46/CE



Legenda		Aggiornamento: 20 dicembre 2012	
OV	Settore Omologazione veicoli	WVTA	Whole Vehicle Type Approval (approvazione globale)
VS	Visto si stampi	AT/FD	Approvazione del tipo / Scheda dati
UC	Ufficio della circolazione	OETV 1	Ordinanza concernente le esigenze tecniche ... (RS 741.412)
AVOR/CO ₂	Settore specialistico dell'OV	PS	Piccole serie UE secondo l'art. 22 della Direttiva 2007/46/CE